



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA

SERVIZIO LEGALE

Rep. n. 108/2017
Prot. n. 34805
Titolo: I
Classe: 3
Fasc. 4./2017

Pavia, 4/5/2017

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI SEMINARI DIDATTICI

IL RETTORE

VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO lo Statuto di Ateneo e, in particolare, l'articolo 12;

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione pubblica 15;

PRESO atto del parere espresso dal Senato Accademico nella seduta del 20 marzo 2017;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 87 del 29 marzo 2017 con il quale è stato approvato il regolamento di ateneo per il conferimento di seminari didattici

DECRETA

ART.1 – E' emanato il Regolamento per il conferimento di seminari didattici dell'Università di Pavia, nel testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

ART.2 - Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo l'avvenuta pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Ruggè)

DG
EM



Allegato 1

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEI SEMINARI DIDATTICI

Art. 1 – Oggetto e definizione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di conferimento dei seminari didattici.
2. Per seminario didattico si intende un'attività didattica integrativa (non erogante cfu), svolta da un esperto della materia o da un professionista del settore, avente natura occasionale e durata non superiore alle 12 ore.

Il seminario didattico mira all'approfondimento dei contenuti dell'attività didattica cui si riferisce e a stimolare e sviluppare la partecipazione e la capacità di comprensione ed elaborazione critica dello studente.

Art. 2 – Modalità di conferimento

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento sono attribuiti nel rispetto del Codice etico, delle linee di indirizzo deliberate annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo e della programmazione didattica deliberata dalla struttura dipartimentale, nonché, per gli incarichi a titolo oneroso, previa verifica della necessaria copertura finanziaria.
2. La proposta di conferimento del seminario didattico deve essere formulata dal docente responsabile dell'attività didattica di riferimento e sottoposta all'approvazione del Consiglio del Dipartimento.
La proposta deve essere corredata dall'indicazione delle specifiche esigenze didattiche sottese alla richiesta, dal curriculum scientifico e professionale del soggetto proposto e dall'indicazione degli argomenti da trattare.
3. L'incarico è conferito per anno accademico e il medesimo seminario didattico non può essere conferito per più di 2 anni accademici consecutivi allo stesso soggetto.
4. Durante un anno accademico lo stesso soggetto può essere responsabile di non più di 2 seminari didattici con riferimento ad insegnamenti o moduli curriculari diversi.
5. L'incarico viene conferito dal Direttore di Dipartimento attraverso apposita lettera di invito.

Art. 3 – Compenso e modalità di pagamento

1. L'incarico per l'attività seminariale può essere a titolo gratuito o retribuito.
2. Per l'incarico retribuito è previsto un compenso orario compreso tra € 25,00 ed € 50,00 (lordo dipendente).
3. L'incarico conferito a personale non strutturato nell'Ateneo è fiscalmente inquadrabile come prestazione di lavoro autonomo occasionale non esercitata abitualmente o come attività professionale soggetta al regime IVA.
4. Nel caso di personale strutturato nell'Ateneo, l'incarico conferito è fiscalmente inquadrabile come compenso accessorio.
5. La liquidazione del compenso è effettuata in un'unica soluzione al termine dello svolgimento dell'attività seminariale, previa rendicontazione delle ore svolte e consegna della necessaria dichiarazione fiscale, nonché emissione della relativa notula o fattura elettronica con riferimento agli incarichi di cui al comma 3.

Art. 4 – Doveri

1. Il titolare dell'incarico deve svolgere la propria attività nel rispetto degli orari e secondo le modalità concordate preventivamente con il docente responsabile dell'attività didattica di riferimento; è altresì tenuto a rendicontare le attività svolte.

Art. 5 – Incompatibilità

1. Gli incarichi di cui al presente regolamento non possono essere conferiti a coloro che abbiano una relazione di coniugio o un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un componente del Consiglio di Amministrazione ovvero un professore appartenente alla struttura che attribuisce l'incarico.
2. I predetti incarichi risultano altresì incompatibili con la contemporanea titolarità dei contratti di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.
3. Il titolare dell'incarico non deve svolgere attività in conflitto di interessi con la specifica attività didattica svolta in ambito universitario e che, comunque, rechi pregiudizio all'Ateneo.

Art. 6 – Risoluzione

1. L'incarico si intende risolto in caso di violazione del regime delle incompatibilità previste dal precedente art. 5 ovvero qualora il titolare non svolga l'attività nei termini stabiliti.
2. L'incarico si intende altresì risolto qualora sopraggiungano motivi di oggettiva impossibilità di adempimento oppure in caso di non attivazione dell'attività didattica di riferimento.

Art. 7 – Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il Presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo e le sue disposizioni trovano applicazione a decorrere dall'anno accademico 2017/2018.